SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 240

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 15 ottobre 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

Camera di commercio di Firenze:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Salerno:

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 settembre 2009.

Modalità di cessione delle monete da euro 2 dedicate al «200º Anniversario della nascita di Louis Braille 1809-2009» - millesimo 2009.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto poligrafico dello Stato;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea dell'11 dicembre 2008 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2009;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 2009, n. 9636, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 2009, con il quale sono state determinate le caratteristiche artistiche ed il relativo contingente delle monete da 2 euro a circolazione ordinaria, dedicate al «200° anniversario della nascita di Louis Braille 1809-2009», millesimo 2009;

Vista la nota n. 37388, del 23 giugno 2009, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. trasmette la richiesta della Commissione europea di due esemplari delle monete celebrative da 2 euro come da decisione stabilita dai membri dell'MDWG nella riunione di Bruxelles del 13 maggio 2009;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Valutata la opportunità di destinare un quantitativo della citata moneta alla vendita in appositi contenitori;

Ritenuto di dover disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Le monete da 2 euro di serie ordinaria dedicate al «200° anniversario della nascita di Louis Braille 1809-2009», millesimo 2009, aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 6 febbraio 2009, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 15 ottobre 2009.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete nella versione fior di conio destinate al confezionamento e alla vendita, è stabilito in € 30.000,00 pari a n. 15.000 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete, entro il 15 aprile 2010:

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto n. 4 e di piazza G. Verdi n. 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo di € 2.000,00 a persona;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - piazza G. Verdi, 10 - 00198 Roma;

tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento anticipato delle monete ordinate può essere effettuato:

mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 11000/49, presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22.

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Emissioni Numismatiche.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere richiesta nell'ordine di acquisto e le modalità di consegna devono essere concordate con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 1.000 unità per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superiori alle 500 unità, con l'opzione per ulteriori 500 monete. Il diritto di opzione deve essere esercitato al momento del primo ordine.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, al termine del periodo utile per l'acquisto.

I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da	1	a	500	unità	€	12,00
da	501	a	1.000	unità	€	11,76
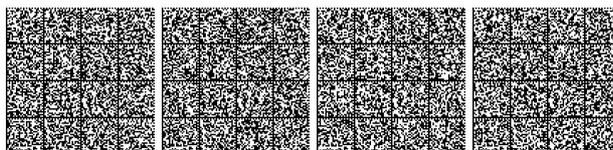
Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti bancari o postali, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è autorizzato a consegnare due esemplari della suddetta moneta alla Commissione Europea.

Art. 5.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2009

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

09A12068

DECRETO 8 ottobre 2009.

Sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari a favore dei soggetti residenti nei comuni della provincia di Messina colpiti dall'alluvione del 1° ottobre 2009.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire con proprio decreto, il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché delle finanze;

Vista la deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 64 del 2 ottobre 2009, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori della provincia di Messina in conseguenza dell'alluvione verificatasi 1° ottobre 2009;

Vista la nota del capo del Dipartimento della protezione civile n. DPC/CG/0063015, del 7 ottobre 2009 con la quale si comunica che i comuni colpiti dall'evento calamitoso in argomento sono Scaletta Zanclea, Itala e Messina limitatamente alle frazioni di Giampilieri Superiore, Giampilieri Marina, Briga Superiore, Briga Marina, Molino, Altolia, Santa Margherita Marina e Pezzolo;

Considerato che, a seguito del citato evento, per i soggetti residenti nei territori individuati sussiste l'impossibilità di rispettare le scadenze di legge concernenti gli adempimenti degli obblighi tributari;

Ritenuta la necessità di sospendere i termini degli adempimenti e dei versamenti tributari che scadono nel periodo dal 1° ottobre al 1° novembre 2009;

Decreta:

Art. 1.

Sospensione termini adempimenti e versamenti tributari

1. Nei confronti dei contribuenti che, alla data del 1° ottobre 2009, avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nei territori dei comuni e nelle frazioni di comune elencati nella nota del capo del Dipartimento della protezione civile in premessa citata, sono sospesi dalla stessa data del 1° ottobre 2009 al 1° novembre 2009 i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. La sospensione di cui al comma 1 non opera relativamente agli adempimenti da porre in essere in qualità di sostituto d'imposta.

3. Con successivo decreto sono stabilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi in base al comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2009

Il Ministro: TREMONTI

09A12194

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 settembre 2009.

Aggiornamento trimestrale del valore della componente del Costo Evitato di Combustibile di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/92 del 29 aprile 1992.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, ed in particolare l'art. 22, comma 5, secondo cui, nell'ambito del regime giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonte rinnovabile, vengono stabiliti criteri e termini per la definizione e l'aggiornamento da parte del Comitato interministeriale prezzi (di seguito: CIP) dei prezzi di ritiro dell'energia prodotta da fonti rinnovabili;

Visto il provvedimento del CIP 29 aprile 1992, n. 6, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento CIP n. 6/92) e la relativa relazione di accompagnamento;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, ed in particolare l'art. 3, comma 7, secondo cui, nell'ambito dei poteri in materia tariffaria attribuiti all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) conservano efficacia il provvedimento CIP n. 6/92 ed i relativi aggiornamenti;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'art. 3, comma 12, secondo cui ai produttori di energia elettrica di cui alla legge n. 9/1991, art. 22, comma 3, ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale (GRTN, oggi GSE) viene corrisposto un prezzo determinato dall'Autorità in applicazione del criterio del costo evitato (di seguito: CEC);

Vista la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2006, n. 249/06, con cui, a seguito della scadenza dell'accordo Snam/Confindustria al 31 dicembre 2006, l'Autorità fissa i nuovi criteri per l'aggiornamento della componente CEC a partire dal 1º gennaio 2007;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in particolare l'art. 2, comma 141, secondo cui il valore medio del prezzo del metano ai fini dell'aggiornamento di cui al titolo II, punto 7, lettera *b)*, del provvedimento CIP n. 6/92 è determinato dall'Autorità, tenendo conto dell'effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale;

Vista la deliberazione dell'Autorità 21 ottobre 2008, ARG/elt 154/08, con cui l'Autorità ha ridefinito i criteri di aggiornamento del CEC al fine di tener conto dell'effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale come stabilito dalla legge n. 244/2007;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, ed in particolare l'art. 30, comma 15, secondo cui «a decorrere dall'anno 2009, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità, è aggiornato trimestralmente il valore della componente del costo evitato di combustibile di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/92 del 29 aprile 1992»;

Vista la deliberazione 24 settembre 2009 - PAS 16/09, trasmessa con nota n. 55464 del 25 settembre 2009, con la quale l'Autorità formula la proposta di cui al punto precedente limitatamente all'acconto del CEC per il quarto trimestre 2009, rimandando ad un successivo provvedimento - da adottarsi in esito ad ulteriori approfondimenti - la formulazione della proposta per la definizione delle modalità di aggiornamento del CEC a conguaglio e in acconto a partire dal conguaglio dell'anno 2009;

Ritenuto opportuno provvedere all'aggiornamento trimestrale del valore della componente CEC da riconoscere in acconto fino alla fissazione del valore annuale di conguaglio, come disposto dalla legge n. 99/2009, sulla base dei criteri indicati nella delibera dell'Autorità PAS 16/09, in attesa che la stessa formuli con successivo provvedimento la proposta di definizione delle modalità di aggiornamento del CEC a conguaglio e in acconto a partire dal conguaglio dell'anno 2009;

Decreta:

Art. 1.

1. Il valore di acconto, per il quarto trimestre 2009, del prezzo medio del combustibile convenzionale nel CEC è pari a 24,26 c€/mc, come risultante dall'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto.

2. Il valore di acconto, per il quarto trimestre 2009, del CEC, espresso in c€/kWh e definito come prodotto tra prezzo medio del combustibile convenzionale, di cui all'art. 1, e valori del consumo specifico, espresso in mc/kWh, definiti dal provvedimento CIP n. 6/92 e dalla deliberazione dell'Autorità n. 81/99 è pari a:

5,51 c€/kWh per le iniziative prescelte di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 481/95;

5,22 c€/kWh per gli impianti di cui all'art. 1, lettera *a)*, della deliberazione n. 81/99, entrati in esercizio nel biennio 1997-1998;

5,02 c€/kWh per gli impianti di cui all'art. 1, lettera *a)*, della deliberazione n. 81/99, entrati in esercizio nel biennio 1999-2000;

4,83 c€/kWh per gli impianti di cui all'art. 1, lettera *a)*, della deliberazione n. 81/99, entrati in esercizio nel biennio 2001-2002.
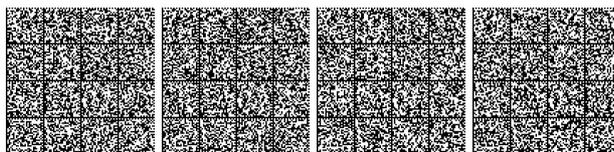
3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed entra in vigore il 1º ottobre 2009. Lo stesso decreto è trasmesso al Gestore dei servizi elettrici e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico affinché provvedano a darne pubblicità mediante i propri siti internet.

Roma, 30 settembre 2009

Il Ministro: SCAJOLA

———

ALLEGATO *1*

CALCOLO DEL PREZZO MEDIO DEL COMBUSTIBILE CONVENZIONALE AI FINI DEL CEC PER IL QUARTO TRIMESTRE 2009

1.1. Il valore di acconto, per il quarto trimestre 2009, del prezzo medio del combustibile convenzionale nel CEC è pari a 24,26 c€/mc, derivante dalla somma delle seguenti tre componenti:

a) componente relativa al trasporto, pari al valore definito a conguaglio per l'anno 2008 (1,78 c€/mc);

b) componente relativa al margine di commercializzazione all'ingrosso, pari al valore definito a conguaglio per l'anno 2008 (3,84 c€/mc);

c) componente convenzionale relativa al valore del gas naturale calcolata aggiornando, al mese di ottobre 2009, il valore di 12,76 c€/mc inizialmente definito dalla deliberazione n. 249/06 (18,64 c€/mc).

09A11949

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 settembre 2009.

Conferma al Consorzio per la tutela del vino Lessini Durello D.O.C., in Roncà, dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali ed a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della citata D.O.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2006 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato da ultimo confermato al Consorzio per la tutela del vino Lessini Durello D.O.C., con sede in Roncà (Verona) - piazza G. Marconi n. 4, l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi ed a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della citata denominazione di origine;

Vista la nota ministeriale n. 0005870 del 10 aprile 2009, con la quale ai fini della conferma dell'incarico di cui al richiamato decreto, ha richiesto al citato Consorzio di presentare a questo Ministero la certificazione di rappresentatività rilasciata dalla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nei termini di cui all'art. 19 della legge n. 164/1992 e all'art. 3 del decreto ministeriale 4 giugno 1997, n. 256, per le ultime due campagne vendemmiali;

Vista la nota presentata in data 24 agosto 2009, con la quale il citato consorzio ha trasmesso la certificazione di rappresentatività nei termini sopra richiamati;

Considerato che dall'esame della predetta certificazione, permangono, nei confronti del citato Consorzio per la tutela del vino Lessini Durello D.O.C., i requisiti per confermare l'incarico di cui al citato decreto ministeriale, per un triennio a far data dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato al Consorzio per la tutela del vino Lessini Durello D.O.C., con sede in Roncà (Verona) - piazza G. Marconi, n. 4, l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati nei riguardi della DOC del vino «Lessini Durello», confermato da ultimo con il decreto ministeriale 16 gennaio 2006 richiamato nelle premesse, per un triennio a far data dal presente decreto.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio per la tutela del vino Lessini Durello D.O.C., e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A11936
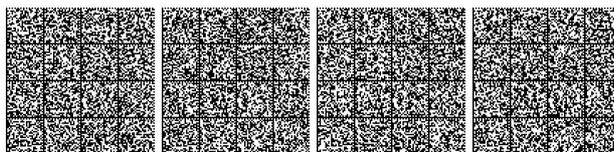
DECRETO 24 settembre 2009.

Modifica del decreto 11 settembre 2000, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Montasio» registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 11 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 219 del 19 settembre 2000 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Montasio» registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996;

Visto il decreto 11 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 245 del 20 ottobre 2006 che riserva la protezione nazionale a titolo transitorio accordata con il suddetto decreto dell'11 settembre 2000, al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 10 marzo 2006, numero di protocollo 61759;

Visto il decreto 16 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 180 del 5 agosto 2009 che riserva la protezione nazionale a titolo transitorio accordata con il suddetto decreto dell'11 settembre 2000, al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 6 luglio 2009, numero di protocollo 10297;

Vista la nota del 14 settembre 2009, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso la documentazione relativa alla domanda di approvazione della modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Montasio» modificata in accoglimento delle richieste della Commissione UE che annulla e sostituisce quella precedentemente trasmessa con la nota del 6 luglio 2009, numero di protocollo 10297;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 11 settembre 2000 alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Montasio» registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A11935

DECRETO 28 settembre 2009.

Conferma del numero delle autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica e rastrello da natante, fino al 31 dicembre 2014.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche, recante disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, concernente modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione, al fine di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998, recante l'adozione delle misure del piano vongole, in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 164;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, concernente il Regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2001, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 2005, recante le «modalità per il rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione»;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 17 febbraio 2006, recante la «nuova disciplina sull'affidamento ai Consorzi di gestione della gestione e tutela dei molluschi bivalvi nelle aree in mare aperto»;

Tenuto conto dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai singoli Consorzi e, altresì, della necessità di assicurare un costante monitoraggio sullo stato biologico della risorsa;
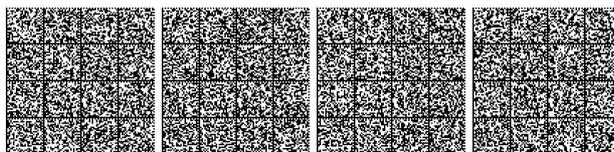
Tenuto conto della proposta dei Consorzi di non provvedere all'assegnazione di nuove autorizzazioni attualmente in essere nei singoli Compartimenti marittimi;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 14, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 2009;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nelle riunioni del 9 dicembre 2008 e 17 luglio 2009, all'unanimità, ha espresso parere favorevole;

Decreta:

1. Il numero delle autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica e rastrello da natante, così come fissato per i singoli Compartimenti marittimi all'atto dell'affidamento della gestione ai singoli Consorzi, non può essere aumentato fino al 31 dicembre 2014.

2. In relazione alla disponibilità delle risorse il Ministero, su proposta dei Consorzi, provvederà, a partire dal 1° gennaio 2015, all'assegnazione delle autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi ovvero all'eventuale revoca.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2009

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
BUONFIGLIO

09A11933

DECRETO 28 settembre 2009.

Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Parrina».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 agosto 1971 e successive modificazioni, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Parrina» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dalla Confagricoltura di Grosseto intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Parrina»;

Visto il parere favorevole della regione Toscana;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 182 del 7 agosto 2009;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Parrina» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in argomento, in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Parrina», riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 agosto 1971, e successive modificazioni, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2009/2010.
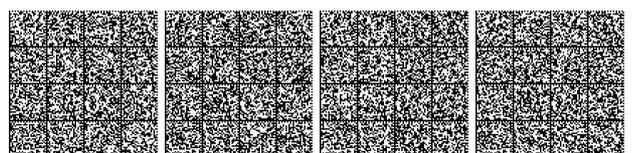
Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla campagna vendemmiale 2009/2010, i vini a denominazione di origine controllata «Parrina», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti Organismi territoriali - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e province autonome del 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo.

Art. 3.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata «Parrina» sono riportati nell'allegato *A* del presente decreto.

Art. 4.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Parrina» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «PARRINA»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Parrina» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: rosso, rosso riserva, rosato, Sangiovese, Sangiovese riserva, Cabernet Sauvignon, Merlot, bianco, Vermentino, Chardonnay, Sauvignon, Vin Santo.

Art. 2.

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Parrina» rosso e rosso riserva: Sangiovese minimo 70%. Per il complessivo rimanente possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Toscana;

«Parrina» Rosato: Sangiovese minimo 70%. Per il complessivo rimanente possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Toscana;

«Parrina» bianco: Trebbiano Toscano dal 10% fino al 30%, Ansonica dal 30% fino al 50%, Vermentino dal 20% fino al 40%, Chardonnay e Sauvignon fino al 20% da soli o congiuntamente. Per il complessivo rimanente possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Toscana;

«Parrina» Vin Santo: Trebbiano Toscano dal 10% fino al 30%, Ansonica dal 30% fino al 50%, Vermentino dal 20% fino al 40%, Chardonnay e Sauvignon fino al 20% da soli o congiuntamente. Per il complessivo rimanente possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Toscana;

«Parrina» Vermentino: il vino deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti composti dal vitigno Vermentino per almeno l'85%. Per il complessivo rimanente possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;

«Parrina» Chardonnay: il vino deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti composti dal vitigno Chardonnay per almeno l'85%. Per il complessivo rimanente possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;

«Parrina» Sauvignon: il vino deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti composti dal vitigno Sauvignon per almeno l'85%. Per il complessivo rimanente possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;

«Parrina» Sangiovese e Sangiovese riserva: il vino deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti composti dal vitigno Sangiovese per almeno l'85%. Per il complessivo rimanente possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;

«Parrina» Cabernet Sauvignon: il vino deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti composti dal vitigno Cabernet Sauvignon per almeno l'85%. Per il complessivo rimanente possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;

«Parrina» Merlot: il vino deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti composti dal vitigno Merlot per almeno l'85%. Per il complessivo rimanente possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende parte del territorio comunale di Orbetello. Tale zona è così delimitata:

partendo dalla Fornace Bartolini sita nei pressi della stazione ferroviaria di Albinia la linea di delimitazione segue il corso del torrente Radicata dalla statale n. 74 fino al ponte del fosso del Magione nei pressi della località Priorato, segue detto torrente Magione fino a quota 6 e quindi, verso nord-est, per 750 metri la strada poderale che conduce alla fattoria La Polverosa per raggiungere al km 6,700 la strada statale maremmana n. 74, dopo aver costeggiato il limite orientale del campo di aviazione. Segue detta strada statale n. 74 fino al km 8 e, piegando a destra, continua lungo la strada doganale fino alla quota 14 in prossimità della sorgente del fosso Magione.

Dalla quota 14, in direzione ovest, la linea di delimitazione segue le pendici delle colline rocciose di Poggio Raso, Poggio Spocciatoio e Poggio Pratino, fino a raggiungere la strada poderale che collega il Priorato con la Torretta. Da detta strada sale verso la cresta del Poggio Pratino e, con una linea spezzata che tocca – prima verso sud e poi verso

ovest – le quote 99, 166, 153, 174 (Poggio della Fata), 165, 154, 77 (Poggio Fornace), giunge alla strada di Vecchia Dogana presso il casale Terra Nuova e successivamente al casale Tiberini. Di qui segue la strada vicinale che passa per Cerreto, toccando il casale Guglielmina, fino a incontrare la strada vicinale che conduce alla cantoniera del Ramo per poi continuare lungo la strada costruita dall'Ente Maremma, che corre quasi parallela alla ferrovia Roma-Pisa dalla suddetta cantoniera del Ramo fino alla Fornace Bartolini, punto di partenza della delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Parrina» di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve, al mosto e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti compresi nella fascia collinare e pedocollinare.

I nuovi impianti e reimpianti devono prevedere un minimo di 3.300 viti per ettaro e la produzione massima per ceppo non deve superare mediamente i kg 2,70 per le tipologie rosso (anche nella tipologia riserva), rosato, Sangiovese, Cabernet Sauvignon e Merlot e i kg 3,00 per le tipologie bianco, Vermentino, Chardonnay, Sauvignon e Vin Santo.

È vietata ogni pratica di forzatura, è consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare le 9 tonnellate per i vini a denominazione controllata «Parrina» rosso (anche nella tipologia riserva), rosato, Sangiovese (anche nella tipologia riserva), Cabernet Sauvignon e Merlot, e le 10 tonnellate per i vini a denominazione controllata «Parrina» bianco, Vermentino, Chardonnay, Sauvignon e Vin Santo.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Parrina» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

L'eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata «Parrina» rosso, rosato e bianco anche in caso di impiego della specificazione di vitigno un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo dell'11% e per la tipologia riserva un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo 12%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio dei vini a denominazione di origine controllata «Parrina» devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni di Orbetello e di Capalbio.

Nella vinificazione dei vini a D.O.C. «Parrina»" sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire ai vini medesimi le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore, per i vini a denominazione di origine controllata «Parrina» Rosso, «Parrina» Rosso Riserva, «Parrina» Sangiovese, «Parrina» Sangiovese Riserva, «Parrina» Cabernet Sauvignon, «Parrina» Rosato, «Parrina» Merlot, «Parrina» Bianco, «Parrina» Chardonnay, «Parrina» Sauvignon e «Parrina» Vermentino al 70%, qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata «Parrina»; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla D.O.C. per tutto il prodotto.

Per la tipologia «Parrina» rosso riserva e «Parrina» Sangiovese riserva è obbligatorio l'invecchiamento di almeno 2 anni di cui almeno uno in botti di legno e almeno tre mesi in bottiglia.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Per le tipologie «Parrina» Sangiovese, «Parrina» Cabernet Sauvignon, «Parrina» Rosso, «Parrina» Rosato, «Parrina» Merlot, l'immissione al consumo non può avvenire prima del 1° marzo dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Per le tipologie «Parrina» Bianco, «Parrina» Chardonnay, «Parrina» Sauvignon e «Parrina» Vermentino, l'immissione al consumo non può avvenire prima del 31 dicembre dell'anno di produzione delle uve.

Per la produzione della tipologia «Parrina» Vin Santo il metodo di vinificazione prevede quanto segue:

l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento e può essere ammostata non prima del 1 dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo; il parziale appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei, è ammessa anche una parziale disidratazione con aria ventilata, fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26,6%; la conservazione e l'invecchiamento devono essere effettuate in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore a 3 Hl per un periodo di almeno due anni; per il vino a denominazione di origine controllata «Parrina» Vin Santo la resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 35% dell'uva fresca al terzo anno di invecchiamento del vino; l'immissione al consumo non può avvenire prima del 1 novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.

Art. 6.

Il vino Parrina rosso all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: delicato, gradevole;

sapore: asciutto, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

Il vino Parrina bianco all'atto dell' immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino leggermente dorato;

odore: vinoso, fine, profumato, persistente;

sapore: secco ma vellutato con leggero retrogusto amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

Il vino Parrina Vin Santo all'atto dell' immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo dorato fino all'ambrato intenso;

odore: etereo, intenso e caratteristico;

sapore: armonico, vellutato, rotondo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo : 20 g/l;

acidità volatile massima: 1,60 g/l.
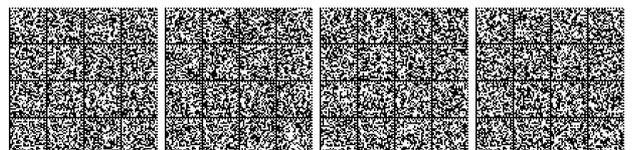
Il vino Parrina rosato all'atto dell' immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosato brillante;

odore: delicato con caratteristiche eleganti;

sapore: asciutto, rotondo, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

Il vino Parrina rosso riserva deve avere all' atto dell' immissione al consumo le seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino tendente al granato;

odore: profumo intenso, bouquet pieno e complesso;

sapore: asciutto, austero, notevole carattere;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,5% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23 g/l.

Il vino Parrina Sangiovese all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: delicato, gradevole;

sapore: asciutto, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

Il vino Parrina Sangiovese Riserva all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: delicato, gradevole;

sapore: asciutto, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

Il vino Parrina Merlot all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino vivo talvolta con riflessi violacei;

odore: ampio, con sentore talvolta di piccoli frutti;

sapore: armonico, strutturato, con note speziate tipiche;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

Il vino Parrina Cabernet Sauvignon all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino vivo;

odore: intenso con note talvolta speziate;

sapore: corposo, asciutto, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

Il vino Parrina Vermentino all'atto dell' immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdognoli;

odore: delicato, caratteristico, fruttato;

sapore: asciutto, sapido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

Il vino Parrina Sauvignon all'atto dell' immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino;

odore: intenso, elegante, caratteristico, talvolta aromatico;

sapore: secco, armonico ed elegante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

Il vino Parrina Chardonnay all'atto dell' immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino;

odore: intenso, elegante, caratteristico con sottofondo aromatico;

sapore: secco, armonico ed elegante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto, i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, ove consentita, il sapore dei vini può rilevare percezioni di legno.

Art. 7.

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Parrina» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, superiore, fine, scelto, selezionato e similari. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» e altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia.

Per tutte le tipologie di cui all'art. 1, sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini a denominazione di origine controllata «Parrina», in etichetta, deve figurare obbligatoriamente l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

I vini a denominazione di origine controllata «Parrina» di cui all'art. 1, possono essere immessi al consumo in recipienti di vetro di capacità non superiore ai 5 litri. I vini a denominazione di origine controllata «Parrina» Vin Santo devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie non superiori a 0,750 litri.

Per le tipologie «Parrina» Rosso e «Parrina» Bianco è consentito l'uso di contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre di materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi da 2 a 20 litri.
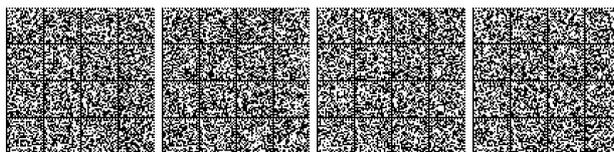
ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
PARRINA BIANCO	B099	X	888	1	X	X	A	0	X
PARRINA ROSATO	B099	X	999	3	X	X	A	0	X
PARRINA ROSSO	B099	X	999	2	X	X	A	0	X
PARRINA ROSSO RISERVA	B099	X	999	2	A	X	A	1	X
PARRINA CABERNET SAUVIGNON	B099	X	043	2	X	X	A	0	X
PARRINA CHARDONNAY	B099	X	298	1	X	X	A	0	X
PARRINA MERLOT	B099	X	146	2	X	X	A	0	X
PARRINA SANGIOVESE	B099	X	218	2	X	X	A	0	X
PARRINA SANGIOVESE RISERVA	B099	X	218	2	A	X	A	1	X
PARRINA SAUVIGNON	B099	X	221	1	X	X	A	0	X
PARRINA VERMENTINO	B099	X	258	1	X	X	A	0	X
PARRINA VIN SANTO	B099	X	888	1	E	X	A	1	X

09A12022

DECRETO 30 settembre 2009.

Autorizzazione alla società CO.MA.SA. Sas, in Casalnuovo, ad utilizzare le vinacce vergini come combustibile per la produzione di energia elettrica.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, n. 1290/2005 e n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo n. 260 del 10 agosto 2000 recante disposizioni sanzionatorie per il settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 recante «norme in materia ambientale»;

Visto il decreto ministeriale 5396 del 27 novembre 2008 con il quale sono state adottate le disposizioni di attuazione dei regolamenti CE n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto l'art. 5, paragrafo 4 del citato decreto ministeriale del 27 novembre 2008 che prevede la possibilità di esonerare dall'obbligo di consegna dei sottoprodotti ai distillatori i produttori che li destinano ad usi alternativi alla distillazione;

Visto, in particolare, il paragrafo 4, lettera *b)* del citato art. 5 che stabilisce che l'autorizzazione ai soggetti che utilizzano le fecce e le vinacce per usi diversi dalla distillazione è rilasciata dal Ministero, previo parere della regione o provincia autonoma territorialmente competente;

Vista la domanda presentata in data 16 settembre 2009 dalla Società CO.MA.SA sas con sede legale e stabilimento in Casalnuovo (Napoli), Via Napoli 76/80;

Vista la documentazione inviata a corredo della citata istanza;

Vista la nota n. 0797338 del 17 settembre 2009 con la quale la Regione Campania ha espresso parere favorevole all'utilizzo delle vinacce vergini come combustibile per la produzione di energia elettrica rinnovabile;

Accertato dall'esame della documentazione che la succitata ditta è in possesso dei requisiti prescritti

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini del presente decreto sono valide le definizioni riportate all'art. 1 del decreto ministeriale 27 novembre 2008 citato in premessa.
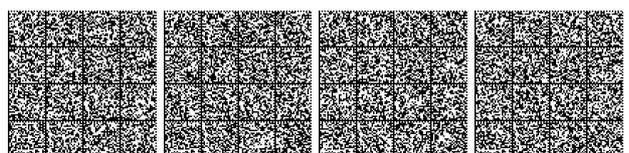
Art. 2.

1. La Società «CO.MA.SA sas» sede legale in Casalnuovo (Napoli), Via Napoli 76/80 è autorizzata, a decorrere dalla campagna 2009/2010, ad utilizzare le vinacce vergini come combustibile per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

2. La Società «CO.MA.SA sas» effettua la trasformazione in energia delle vinacce esclusivamente presso lo stabilimento sito in Casalnuovo (Napoli), Via Napoli 76/80.

Art. 3.

1. La Società CO.MA.SA sas invia all'Agea Coordinamento e all'Agea-Organismo Pagatore:

l'elenco nominativo completo dei produttori di vino che hanno proceduto alla consegna delle vinacce, con l'indicazione del CUA;

un riepilogo delle vinacce consegnate da ciascun produttore indicante la quantità, il titolo alcolometrico volumico ed il monte gradi;

il numero e la data del documento di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 27 novembre 2008 citato in premessa.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e, comunque, entro il 15 gennaio di ogni anno.

3. La Società CO.MA.SA sas rispetta gli obblighi stabiliti nel decreto ministeriale 27 novembre 2008 citato in premessa, in particolare agli articoli 7 e 9.

4. Al termine di ciascuna campagna, la Società CO.MA.SA sas trasmette al Ministero ed alla Regione una relazione sull'attività svolta e gli esiti della stessa.

5. Il presente decreto è inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 30 settembre 2009

Il capo del Dipartimento: PETROLI

09A12085

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 23 settembre 2009.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Sassari, sezione staccata di Tempo Pausania.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art.3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art.2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, - che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota prot. n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il Dipartimento del territorio, direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione ha disposto che a decorrere dal 9 marzo 1999 le direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'emanazione dei decreti di cui trattasi;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 5747 del 15 settembre 2009 del direttore dell'Ufficio provinciale di Sassari, con la quale è stata comunicata la causa e il periodo del mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Sassari - Sezione staccata di Tempio Pausania - Servizio di pubblicità immobiliare;

Atteso che il mancato funzionamento è stato determinato da un malfunzionamento del sistema informatico;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha reso necessario la chiusura al pubblico dell'Ufficio sopra citato, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che ai sensi delle sopra citate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota n. UGC/690/2009 del 17 settembre 2009, ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n.498,

Decreta:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Sassari - Sezione staccata di Tempio Pausania - Servizio di pubblicità immobiliare - per il giorno 15 settembre 2009.

La presente disposizione verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 23 settembre 2009

Il direttore regionale: RONCHETTI

09A12021

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 23 settembre 2009.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Pavia, emanato con decreto rettorale 12 settembre 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 82 (Modifiche di statuto);

Richiamate le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico rispettivamente del 28 aprile 2009 e del 18 maggio, con le quali gli Organi di governo dell'Università hanno ritenuto di dover apportare una serie di modificazioni al vigente statuto di autonomia relative alle sotto indicate disposizioni:

art. 5-*bis* (Garante degli studenti);

art. 37 (Consiglio di facoltà. Composizione);

art. 78 (Disposizioni generali sulle rappresentanze);

Richiamato l'art. 6, commi 9 e 10 (Autonomia delle università), della legge 9 maggio 1989, n. 168 (Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica);

Richiamata la nota rettorale prot. n. 28252 del 6 luglio 2009 con la quale le modificazioni di cui sopra sono state trasmesse al Ministero dell'istruzione, università e ricerca ai fini dell'espletamento del prescritto controllo di legittimità e di merito;

Vista la ministeriale n. 2602 del 21 luglio 2009 con la quale il MIUR ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in ordine alle modificazioni proposte;

Atteso di aver positivamente esperito il prescritto controllo di legittimità e di merito;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'emanazione delle modifiche in esame;

Decreta:

Art. 1.

Gli articoli 5-*bis* (Garante degli studenti), 37 (Consiglio di facoltà. Composizione) e 78 (Disposizioni generali sulle rappresentanze) sono modificati come da testo allegato costituente parte integrante della presente deliberazione.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2009.

Pavia, 23 settembre 2009

Il rettore: STELLA

ALLEGATO

Titolo 1

PRINCIPI GENERALI

(Omissis).

Art. 5-*bis*.

Garante dei diritti degli studenti

Il Garante dei diritti degli studenti vigila, nell'interesse e su istanza degli studenti, sulla corretta applicazione della disciplina relativa alla didattica, al diritto allo studio e alla carriera degli studenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il Garante è nominato dal Senato accademico su proposta del rettore.

La nomina del Garante deve avvenire tra soggetti esterni all'Ateneo che, per preparazione e per provata esperienza, diano garanzie di competenza giuridico-amministrativa e di imparzialità ed indipendenza di giudizio.

Il Garante presenta al rettore una relazione annuale sull'attività svolta.

Il Garante dura in carica quattro anni accademici e può essere riconfermato consecutivamente una sola volta.

Al Garante è riconosciuta un'indennità di ammontare stabilito dal Consiglio di amministrazione.

(Omissis).

Titolo 4

STRUTTURE ED ORGANI PER LA RICERCA

(Omissis).

Art. 37.

Consiglio di facoltà. Composizione

Fanno parte del Consiglio di facoltà i professori di ruolo e fuori ruolo della facoltà, i ricercatori confermati e gli assistenti del ruolo ad esaurimento. Qualora i ricercatori confermati e gli assistenti siano in numero superiore al 50% dei professori di ruolo, la loro appartenenza al Consiglio di facoltà è limitata a detta percentuale sulla base di elezioni le cui modalità saranno stabilite nel regolamento generale di Ateneo.

Fanno altresì parte del Consiglio di facoltà un rappresentante del personale tecnico-amministrativo eletto secondo le modalità stabilite nel regolamento generale di Ateneo ed i rappresentanti degli studenti il cui numero, nel rispetto della normativa vigente, è fissato nella misura del 15% degli altri componenti il Consiglio.

La partecipazione delle diverse componenti a deliberazioni su determinate materie avviene con le esclusioni e le limitazioni previste dalla legge.

Il preside può invitare alle sedute persone estranee al Consiglio, per argomenti specifici e senza diritto di voto.

Con riferimento alla facoltà di medicina e chirurgia, alle sedute del relativo Consiglio di facoltà, partecipa altresì una rappresentanza dei medici in formazione specialistica iscritti alle scuole di specializzazione dell'area medico-sanitaria attivate presso l'ateneo così articolata:

due medici in formazione specialistica in rappresentanza degli iscritti alle scuole di specializzazione dell'area medica;

due medici in formazione specialistica in rappresentanza degli iscritti alle scuole di specializzazione dell'area chirurgica;

un medico in formazione specialistica in rappresentanza degli iscritti alle scuole di specializzazione dell'area dei servizi.

L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti alle scuole di specializzazione attivate, quello passivo soltanto agli studenti in corso. Per quanto riguarda i laureati in medicina, iscritti a scuole di specializzazione dell'area medico-sanitaria, hanno diritto di voto coloro che sono titolari di un contratto di formazione specialistica o assegnatari di un posto in soprannumero o riservato in corso nell'anno solare di riferimento delle elezioni. Per le ulteriori specifiche modalità di elezione, si applicano, in via analogica ed in quanto compatibili, le disposizione di cui al capo II, lettera *a)*, del vigente regolamento generale di Ateneo, con particolare riguardo alle norme relativa alle elezioni dei rappresentanti dei medici in formazione specialistica nell'ambito dei Consigli delle scuole di specializzazione.

(Omissis).

Titolo 9

NORME COMUNI, FINALI E TRANSITORIE

Art. 78.

Disposizioni generali sulle rappresentanze

Le designazioni elettive delle rappresentanze negli organi collegiali previsti dallo statuto avvengono a voto limitato alla categoria o all'area di cui deve essere eletto il rappresentante. Ogni elettore ha il diritto di votare per non più di un terzo dei nominativi da designare. In caso di mancata o insufficiente elezione delle rappresentanze, gli organi si intendono costituiti in assenza della rappresentanza o con rappresentanza ridotta.

Per l'elezione delle rappresentanze degli studenti l'elettorato passivo spetta solo agli studenti in corso o fuori corso da un solo anno.

I rappresentanti degli studenti negli organi collegiali, pena la decadenza dalla carica, devono provvedere all'iscrizione nei termini ordinari e comunque non oltre il 1° marzo dell'anno successivo.

I rappresentanti degli studenti che conseguono il titolo di studio di primo livello in corso di mandato possono proseguire nella loro carica di rappresentanti fino alla naturale scadenza del mandato conferito, a condizione che continuino gli studi iscrivendosi ad un corso di studio di secondo livello entro e non oltre il 1° marzo dell'anno successivo. Il corso di studio deve essere afferente al medesimo organo nel quale lo studente è rappresentante.

A tal fine lo studente, al conseguimento del titolo di studio di primo livello, deve rilasciare al Presidente dell'organo apposita dichiarazione di volontà di iscriversi ad altro corso di studio di secondo livello, corso che deve essere espressamente indicato, oltre alla volontà esplicita di mantenere la carica di rappresentante.

Se non diversamente previsto dal presente statuto, i rappresentanti negli organi collegiali, con esclusione degli studenti, durano in carica tre anni accademici e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

I rappresentanti degli studenti in tutti gli organi collegiali, ivi compresi il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione ed esclusi i rappresentanti dei dottorandi nei Consigli di dipartimento, durano in carica due anni solari che di norma decorrono dal 1° aprile e sono immediatamente rileggibili una sola volta.

(Omissis).

09A12023

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Sdemanializzazione dell'ex alloggio di servizio in località Sares Mantana di San Lorenzo di Sebato

Con decreto interdirettoriale n. 1373 datato 8 aprile 2009 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni del patrimonio dello Stato, del bene denominato «Ex alloggio di servizio» in località Sares Mantana di San Lorenzo di Sebato (Bolzano) identificato nel comune catastale di Mantana alla partita tavolare n. 59/11, foglio di mappa n. 2 - particella edificiale n. 131, particelle fondiarie 37/2, 37/3, 37/4, 38,4, della superficie complessiva di mq 969, ed intestato al demanio pubblico dello Stato - Ramo difesa esercito.

09A12019

Sdemanializzazione dell'edificio sociale ex poligono di tiro a segno, in Laces

Con decreto interdirettoriale n. 1372 datato 8 aprile 2009 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni del patrimonio dello Stato, del bene denominato «Ex edificio sociale ex poligono di tiro a segno» ubicato nel comune di Laces (Bolzano) identificato nel comune catastale di Laces, alla partita tavolare n. 1390/11, foglio di mappa n. 23 - particella edificiale 1871, della superficie di mq 490, ed intestato al demanio pubblico dello Stato - Ramo difesa esercito.

09A12020

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Modifica della costituzione del Comitato regionale INPS della Campania

Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 12 agosto 2009 è stata modificata, in ottemperanza alle sentenze TAR della Campania n. 4711/2007 e n. 5967/2008, la composizione del Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Campania.

09A11945

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del giorno 1° ottobre 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4539
Yen	130,78
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,420
Corona danese	7,4449
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,91085
Fiorino ungherese	270,26
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7083
Zloty polacco	4,2450
Nuovo leu romeno	4,2688
Corona svedese	10,1890
Franco svizzero	1,5165
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,4455
Kuna croata	7,2550
Rublo russo	43,7294
Lira turca	2,1750
Dollaro australiano	1,6539
Real brasiliano	2,5808
Dollaro canadese	1,5601
Yuan cinese	9,9248
Dollaro di Hong Kong	11,2679
Rupia indonesiana	13994,67
Rupia indiana	69,4380
Won sudcoreano	1713,38
Peso messicano	19,7207
Ringgit malese	5,0392
Dollaro neozelandese	2,0141
Peso filippino	68,414
Dollaro di Singapore	2,0542
Baht tailandese	48,698
Rand sudafricano	11,1161

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A12099

Cambi di riferimento del giorno 2 ottobre 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4537
Yen	129,95
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,454
Corona danese	7,4449
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,91720
Fiorino ungherese	268,65
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7083
Zloty polacco	4,2438
Nuovo leu romeno	4,2770
Corona svedese	10,2490
Franco svizzero	1,5107
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,4470
Kuna croata	7,2580
Rublo russo	43,9119
Lira turca	2,1806
Dollaro australiano	1,6838
Real brasiliano	2,6046
Dollaro canadese	1,5856
Yuan cinese	9,9234
Dollaro di Hong Kong	11,2664
Rupia indonesiana	14021,41
Rupia indiana	69,4100
Won sudcoreano	1707,07
Peso messicano	20,0138
Ringgit malese	5,0581
Dollaro neozelandese	2,0358
Peso filippino	68,368
Dollaro di Singapore	2,0583
Baht tailandese	48,655
Rand sudafricano	11,2356

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A12100
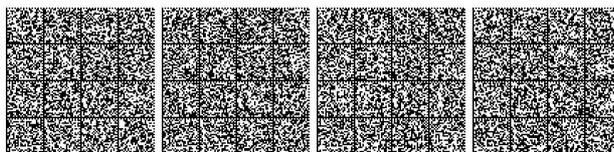
Cambi di riferimento del giorno 5 ottobre 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Tasso
Dollaro USA	1,4616
Yen	131,41
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,462
Corona danese	7,4443
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,91710
Fiorino ungherese	267,24
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7084
Zloty polacco	4,2076
Nuovo leu romeno	4,2640
Corona svedese	10,3030
Franco svizzero	1,5102
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,4460
Kuna croata	7,2550
Rublo russo	43,9550
Lira turca	2,1720
Dollaro australiano	1,6713
Real brasiliano	2,5887
Dollaro canadese	1,5693
Yuan cinese	9,9773
Dollaro di Hong Kong	11,3275
Rupia indonesiana	13957,02
Rupia indiana	69,4550
Won sudcoreano	1715,37
Peso messicano	19,8997
Ringgit malese	5,0579
Dollaro neozelandese	2,0255
Peso filippino	68,257
Dollaro di Singapore	2,0625
Baht tailandese	48,912
Rand sudafricano	11,1130

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A12119

Cambi di riferimento del giorno 6 ottobre 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Tasso
Dollaro USA	1,4722
Yen	131,21
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,539
Corona danese	7,4443
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,92605
Fiorino ungherese	267,03
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7091
Zloty polacco	4,1763
Nuovo leu romeno	4,2624
Corona svedese	10,2570
Franco svizzero	1,5118
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3850
Kuna croata	7,2555
Rublo russo	43,9000
Lira turca	2,1615
Dollaro australiano	1,6574
Real brasiliano	2,5759
Dollaro canadese	1,5648
Yuan cinese	10,0497
Dollaro di Hong Kong	11,4099
Rupia indonesiana	13861,21
Rupia indiana	69,0760
Won sudcoreano	1722,76
Peso messicano	19,9380
Ringgit malese	5,0570
Dollaro neozelandese	2,0037
Peso filippino	68,592
Dollaro di Singapore	2,0643
Baht tailandese	49,091
Rand sudafricano	10,9270

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A12120

Cambi di riferimento del giorno 7 ottobre 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Tasso
Dollaro USA	1,4694
Yen	130,68
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,680
Corona danese	7,4436
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,92490
Fiorino ungherese	267,90
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7089
Zloty polacco	4,2180
Nuovo leu romeno	4,2685
Corona svedese	10,3610
Franco svizzero	1,5150
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3640
Kuna croata	7,2855
Rublo russo	43,7065
Lira turca	2,1625
Dollaro australiano	1,6512
Real brasiliano	2,5925
Dollaro canadese	1,5546
Yuan cinese	10,0306
Dollaro di Hong Kong	11,3879
Rupia indonesiana	13853,11
Rupia indiana	68,6060
Won sudcoreano	1719,70
Peso messicano	19,8597
Ringgit malese	5,0217
Dollaro neozelandese	2,0025
Peso filippino	68,474
Dollaro di Singapore	2,0582
Baht tailandese	49,041
Rand sudafricano	10,9850

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A12121

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla «Aletti Trust S.p.a.», in Milano

Con D.D. 23 settembre 2009, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilaciata con decreto interministeriale 15 dicembre 1983, modificato in data 19 marzo 1997, alla società Carfid S.r.l. - Società Fiduciaria, con sede legale in Roma, c.f. e numero di iscrizione al Registro delle imprese 80037590587, deve intendersi riferita alla società «Aletti Trust S.p.a.» con sede legale a Milano a seguito della modifica della denominazione sociale, della trasformazione della forma giuridica e della variazione della sede legale.

09A11943

Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla «Lex Italia Fiduciaria S.r.l.», in Lecco.

Con D.D. 22 settembre 2009, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con D.D. 7 novembre 2008, alla società «Lex Italia Fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Lecco, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 03084290133, deve intendersi riferita alla «Lex Italia Fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Piacenza, a seguito della variazione della sede legale.

09A11942

Abilitazione all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «TUV Italia S.r.l.», in Sesto San Giovanni.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 17 agosto 2009 l'organismo «TUV ITALIA S.r.l.», via Giosuè Carducci n. 125 Ed. 23 - Sesto San Giovanni (Milano) è abilitato come organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanente per la famiglia di prodotto «Finestre e porte - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o tenuta al fumo» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

09A11937

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione contabile rilasciata alla «FIS Fiduciaria Generale S.p.a.», in Milano.

Con D.D. 22 settembre 2009, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, rilasciata con decreto interministeriale 19 agosto 1965, modificato in data 12 maggio 1979, alla società «FIS Fiduciaria Generale S.p.a.», oggi «FIS Full Integrated Solutions S.p.a.», in breve «FIS S.p.a.» con sede legale in Milano, C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese 00816620157, è dichiarata decaduta su istanza della società a seguito di modifica dell'oggetto sociale e di rinuncia allo svolgimento delle attività di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

09A11938

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «Legnolegno s.c.», in Correggio.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 17 agosto 2009 l'organismo «Legnolegno s.c.» - Via Pio la Torre, 11 - Correggio (Reggio-Emilia) è abilitato come organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto, del controllo di produzione in fabbrica con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanente per la famiglia di prodotto «Pannelli a base di legno per l'utilizzo nelle costruzioni - Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

09A11950

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «Tecnoprove», in Ostuni.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 17 agosto 2009 l'organismo «Tecnoprove» - Via dell'Industria sn - Ostuni (Brindisi) è abilitato come organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica con connessa sorveglianza, valutazione ed approvazione permanente per la famiglia di prodotto «Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Scale» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero infrastrutture.

L'abilitazione rilasciata non richiede la valutazione di idoneità del Ministero interno.

09A11951

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «Aisico», in Roma

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 17 agosto 2009 l'Organismo «Aisico» - Via Luigi Luciani, 22 - Roma è abilitato come organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanente per la famiglia di prodotto «Pali per illuminazione pubblica - Parte 5: Specifiche per pali per illuminazione pubblica di acciaio; Parte 6: Requisiti per pali per illuminazione pubblica di alluminio; Parte 7: Specifiche per pali illuminazione pubblica di compositi polimerici fibrorinforzati; Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale – Specifiche» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

09A11952

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «Treviso Tecnologia», in Lancenigo di Villarba.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 17 agosto 2009 l'organismo «Treviso Tecnologia» - Via Roma, 4 - Lancenigo di Villarba (Treviso) è abilitato come organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanente per la famiglia di prodotto «Laminati decorativi ad altra pressione (HPL) - Pannelli a base di resine termoindurenti (generalmente chiamati laminati - Parte 7: Laminati stratificati e pannelli compositi HPL per applicazioni su pareti interne ed esterne e su soffitti; Controsoffitti-Requisiti e metodi di prova; Rivestimenti interni ed esterni di pareti con elementi di legno massiccio-Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero interno.

09A11953

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di modifica della denominazione registrata «Nieheimer Käse», ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 234 del 29 settembre 2009, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica di più elementi, presentata dal Bundesministerium der Justiz - Germania - ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del regolamento CE 510/2006, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria - Formaggi - «Nieheimer Käse».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - SACO VII, Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

09A12083

Domanda di registrazione della denominazione «Montes De Toledo» ai sensi dell'articolo 5, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 236 del 1º ottobre 2009, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione, quale denominazione di origine protetta, presentata dalla Spagna, ai sensi dell'art. 5 del regolamento CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria - Oli e grassi «Montes de Toledo».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - SACO VII, Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

09A12084
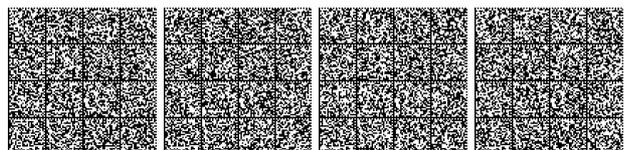
Domanda di registrazione della denominazione «Traditionally farmed gloucestershire old spots pork» ai sensi dell'artiolo 7, del regolamento (CE) n. 509/06 del Consiglio relativo alla specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 238 del 3 ottobre 2009, a norma dell'art. 8, del regolamento CE 509/2006 del Consiglio, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale specialità tradizionale garantita, presentata dal The Gloucestershire Old Spots Pig Breeders'Club - Regno Unito, ai sensi dell'art. 7 del regolamento CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria - carne fresca - «Traditionally Farmed Gloucestershire Old Spots Pork».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - SACO VII, Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 9, del predetto regolamento comunitario.

09A12086

CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sotto indicate imprese assegnatarie di marchio di identificazione per oggetti in metalli preziosi, non hanno adempiuto sino ad oggi all'obbligo (rinnovo annuale) previsto dall'art. 7, comma 2, decreto legislativo n. 251/1999, o quanto meno, se hanno cessato la loro attività non hanno presentato comunicazione in tal senso all'Ufficio attività ispettive della Camera di commercio di Firenze.

Si rende inoltre noto che, secondo le procedure regolamentari, l'Ufficio attività ispettive ha provveduto alla comunicazione dell'avviso di inizio procedura amministrativa per la cancellazione delle stesse dal registro degli assegnatari, tramite lettere raccomandate a.r., inviate sia alla sede legale dell'azienda che alla residenza del legale rappresentante, nonché tramite pubblicazione nell'albo pretorio dei Comuni ove le imprese hanno la sede legale e nell'albo della Camera di commercio di Firenze. Decorsi i termini di pubblicazione del citato avviso, il dirigente del settore ha disposto, con determinazione n. 649 del 3 settembre 2009, l'annullo dei seguenti marchi di indentificazione e la cancellazione delle relative ditte dal registro degli assegnatari:

Marchio	Denominazione	Sede	Punzoni in dotazione
1665 FI	Auraregia di Andrea Mizzau e C. S.a.s.	Firenze	no
1702 FI	S.I.S. di Eric Bigagli	Firenze	no

09A11940

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Salerno, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 gennaio 1993, n. 580, ha nominato conservatore del registro delle imprese il segretario generale f.f., dott. Raffaele De Sio, con deliberazione n. 98 del 28 settembre 2009.

09A11939

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-240) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00